

Tra la Direzione Generale della FIAT,

assistita dall'Unione Industriali della provincia di Torino,

e

Il Sindacato Provinciale di Torino della Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM), rappresentato dal sig. Guttadauro Antonio e Gandini Ettore,

ed i membri di Commissione Interna FIAT aderenti alla UILM rappresentati dai sig. Riso Benedetto, Perone Secondo, Da Col Raffaele, Ferro Corrado, Nicastrì Francesco, Folco Mirko, Ferrari Ferruccio, si è concordato quanto contenuto nel protocollo d'intesa allegato, il quale forma parte integrante del presente accordo.

Torino, 6 luglio 1962

p. la Direzione FIAT

p. il Sindacato Provinciale UILM

p. i membri di C.I. UILM

all.

TESTO DELL'ACCORDO FIAT E SIDA - UILM 6 LUGLIO 1962

1. - La paghe orario individuali di fatto percepite alla data di stipulazione del presente accordo dagli operai delle Sezioni FIAT di Torino e provincia verranno aumentate nelle misure seguenti:
 - 1^ categoria Lire 35
 - 2^ categoria " 30
 - 3^ categoria " 25
 - 4^ : 7^ cat. " 22

2. - Verrà condotto nel prosieguo delle discussioni un esame delle mansioni particolari svolte dagli operai di 3^ cat., che presentano caratteristiche speciali, allo scopo di concordarne una congrua valutazione agli effetti retributivi.

3. - La misura delle ferie spettanti annualmente a ciascun operaio viene fissata come segue:

- 13 gg. per anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
- 14 gg. per anzianità di servizio dall'inizio del 4° anno al 10° compiuto;
- 16 gg. per anzianità di servizio dall'inizio dell'11° anno al 19° compiuto;
- 18 gg. per anzianità di servizio dall'inizio del 20° anno in poi.

In aggiunta, e tenendo conto dell'attuale regime degli orari di lavoro viene concordato un aumento del periodo feriale di 4 giorni per tutti gli operai, così da portare il periodo di ferie spettante ad ogni operaio alle seguenti misure:

- 17 gg. per anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
- 18 gg. per anzianità di servizio dall'inizio del 4° anno al 10° compiuto;
- 20 gg. per anzianità di servizio dall'inizio dell'11° anno al 19° compiuto;
- 22 gg. per anzianità di servizio dall'inizio del 20° anno in poi, realizzando in tal modo la integrale copertura della terza settimana di ferie per tutti gli operai.

4. - Viene riconfermata la riduzione a 44 ore settimanali dell'orario normale di lavoro per gli operai, con conservazione del trattamento economico mediante la corresponsione del "compenso turno" - corrispondente mediamente a 4 ore di retribuzione nella Settimana - nelle misure risultanti dalla tabella riportata nell'accordo 24 febbraio 1962.

Tale tabella verrà applicata anche nei periodi in cui l'orario settimanale di lavoro risulti superiore alle 44 ore settimanali. Viene di conseguenza soppresso l'articolo 3 dell'accordo aziendale 10 gennaio 1960, protocollo A).

5. - Per ogni ora di lavoro compiuta dall'operaio oltre le 44 e sino alle 48 ore settimanali verrà corrisposta una maggiorazione del 10%, da computarsi sulla retribuzione globale di fatto, che sostituisce il trattamento contrattuale vigente.

6. - Fermi restando per l'anno 1962 i criteri in materia di orario di lavoro fissati nella regolamentazione aziendale vigente, l'Azienda e le Commissioni Interne si incontreranno di nuovo entro il primo trimestre dal 1963 per un riesame della distribuzione degli orari di lavoro.

7. - I periodi di 10 minuti di arresto delle linee a trazione meccanica, previsti dal punto 2° dell'accordo 18 giugno 1957 verranno retribuiti secondo il guadagno globale degli operai interessati, senza recupero della produzione.

Le misure dell'indennità disagio linea fissate al punto 3° dell'accordo 17

giugno 1961 sono aumentate:

| | | | | |
|-----------|----|---|------|------------|
| - da Lire | 12 | a | Lire | 16 orarie, |
| - da " | 15 | a | " | 20 orarie, |
| - da " | 20 | a | " | 26 orarie. |

Tale indennità rientrerà peraltro, nel quadro del nuovo trattamento economico che verrà a risultare dall'esame previsto al punto 2° del presente protocollo d'intesa.

8. - Le parti si impegnano a promuovere in sede di consiglio di amministrazione della Mutua Aziendale Lavoratori Fiat un provvedimento di miglioramento del sussidio di malattia per gli operai, tale da portare l'entità del sussidio stesso alle seguenti misure:
 - 60% della retribuzione fino al sesto giorno di malattia;
 - 65% della retribuzione dal 7° al 30° giorno di malattia;
 - 70% della retribuzione dal 31° al 75° giorno di malattia;
 - 80% della retribuzione oltre il 75° giorno di malattia; senza pregiudizio delle altre attuali prestazioni.
9. - Gli stipendi di fatto percepiti dagli impiegati delle Sezioni Fiat di Torino e provincia verranno aumentati delle seguenti cifre :
 - 1° categoria: L. 1.000 mensili
 - 2° " L. 8.000 "
 - 3° " L. 6.000 "
 - 4° " L. 5.000 "
 - 5° " L. 4.000 "
10. - Il periodo minimo di ferie per gli impiegati (per anzianità di servizio da 1 a 2 anni compiuti) viene portato a 17 giorni.
11. - La decorrenza dei provvedimenti previsti nel presente protocollo d'intesa viene fissata dal 1° Luglio 1962.

I miglioramenti di cui sopra vengono concordati a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti conseguenti sia al rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro dell'industria metalmeccanica, sia alla stipulazione di nuovi contratti o accordi settore nel quadro delle lavorazioni metalmeccaniche (automobilistiche, motoristiche, varie, ecc.) e non saranno perciò con essi cumulabili.

Le intese di cui al presente protocollo sono valide per gli stabilimenti Fiat di Torino e Provincia. Sono applicabili anche agli Stabilimenti Fiat fuori Torino con gli adattamenti derivanti dalle norme contrattuali e dalle situazioni localmente in atto.

Il presente protocollo è inoltre estensibile, a richiesta, agli stabilimenti del gruppo OM, sempre con gli adattamenti derivanti dalla norme contrattuali e dalle situazioni localmente in atto.

Le parti si impegnano a definire la regolamentazione del premio semestrale ed a proseguire la discussione per l'esame delle mansioni particolari degli operai di 3^ categoria, di cui al precedente punto 2.)

Torino, 6 Luglio 1962

Dichiarazione a verbale

1. - L'Azienda dichiara di non avere preclusione circa l'articolazione della contrattazione ai vari livelli (nazionale - di settore - aziendale) qualora ne vengano predeterminati nelle sedi opportune i soggetti, le modalità e l'ampiezza e si rimetterà a questo proposito a ciò che verrà successivamente definito.
2. - L'Azienda dichiara alla U.I.L.M. di essere disposta ad effettuare la trattenuta delle quote di associazione sindacale secondo le modalità da convenirsi.
3. - La Delegazione UILM ci dichiara disposta ad esaminare l'adesione di altre aziende ad accordi di acconto analoghi a quello oggi stipulato con la Direzione Generale della Fiat.

Dichiarazione a verbale

La Segretaria della UILM provinciale, considerando il presente accordo valida premessa per l'impegno della Fiat alla realizzazione del nuovo contratto nazionale di lavoro sulla base dell'articolazione della contrattazione a tutti i livelli, dichiara, a ciò autorizzata dalla Federazione Nazionale di categoria e dalla Confederazione, di escludere gli stabilimenti Fiat dalle agitazioni generali per la categoria metalmeccanici.